

COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 4 DEL 18-05-2022

Oggetto: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

In data 18-05-2022 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI così composta:

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
1.	Acquasparta	4.778		X	BENVENUTO ROMANO
2.	Allerona	1.794			
3.	Alviano	1.463			
4.	Amelia	11.897	Х		PERNAZZA LAURA
5.	Arrone	2.763	Х		DI GIOIA FABIO
6.	Assisi	28.299	Х		PROIETTI STEFANIA
7.	Attigliano	2.028			
8.	Avigliano Umbro	2.558			
9.	Baschi	2.722			
10.	Bastia Umbra	21.874		X	FRATELLINI FRANCESCO
11.	Bettona	4.367			
12.	Bevagna	5.081	X		FALSACAPPA ANNARITA

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18-05-2022

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
13.	Calvi dell'Umbria	1.856			
14.	Campello sul Clitunno	2.442	X		CALISTI MAURIZIO
15.	Cannara	4.305			
16.	Cascia	3.217	Х		DE CAROLIS MARIO
17.	Castel Giorgio	2.131			
18.	Castel Ritaldi	3.278	Х		SABBATINI ELISA
19.	Castel Viscardo	2.938			
20.	Castiglione del Lago	15.527		X	DUCA FABIO
21.	Cerreto di Spoleto	1.075			
22.	Citerna	3.531			
23.	Città della Pieve	7.712			
24.	Città di Castello	39.913		X	MARIANGELI MAURO
25.	Collazzone	3.473			
26.	Corciano	21.332			
27.	Costacciaro	1.216			
28.	Deruta	9.669		X	NARDONI RODOLFO
29.	Fabro	2.876			
30.	Ferentillo	1.913			
31.	Ficulle	1.669			
32.	Foligno	57.155			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18-05-2022

Popolazione Sindaco Delegato Cognome e Nome Comune Fossato di Vico 2.840 33. Χ COATA GIANLUCA 34. Fratta Todina 1.839 Giano dell'Umbria Χ 35. 3.846 PETRUCCIOLI MANUEL Χ 1.928 **CORVI FABIO** 36. Giove Gualdo Cattaneo Χ VALENTINI ENRICO 37. 6.155 Gualdo Tadino Χ PRESCIUTTI MASSIMILIANO 38. 15.208 Guardea 1.836 39. Gubbio 32.216 40. 41. Lisciano Niccone 613 Χ MOSCIONI GIANLUCA 42. Lugnano in Teverina 1.494 43. Magione 14.865 Χ 44. Marsciano 18.902 MELE FRANCESCA Massa Martana 45. 3.770 Monte Castello di Vibio Χ BRUGNOSSI DANIELA 46. 1.567 Monte Santa Maria Tiberina 47. 1.183 Montecastrilli 5.022 48. 49. Montecchio 1.676 50. Montefalco 5.679 Χ TITTA LUIGI 51. Montefranco 1.276 52. Montegabbione 1.216

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18-05-2022

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
53.	Monteleone d'Orvieto	1.467	X		LAROCCA ANGELO
54.	Monteleone di Spoleto	599			
55.	Montone	1.680	Х		RINALDI MIRCO
56.	Narni	19.785			
57.	Nocera Umbra	5.839	Х		CAPARVI VIRGINIO
58.	Norcia	4.957			
59.	Orvieto	20.630	Х		TARDANI ROBERTA
60.	Otricoli	1.869			
61.	Paciano	975			
62.	Panicale	5.692	Х		CHERUBINI GIULIO
63.	Parrano	534			
64.	Passignano sul Trasimeno	5.746			
65.	Penna in Teverina	1.099		X	PORCACCHIA GIUSEPPE
66.	Perugia	166.134		X	NUMERINI OTELLO
67.	Piegaro	3.669	Х		FERRICELLI ROBERTO
68.	Pietralunga	2.111			
69.	Poggiodomo	117			
70.	Polino	233			
71.	Porano	1.966	X		CONTICELLI MARCO
72.	Preci	724			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18-05-2022

Popolazione Sindaco Delegato Cognome e Nome Comune Χ 73. San Gemini 5.018 CLEMENTELLA LUCIANO 74. San Giustino 11.297 Χ 75. San Venanzo 2.218 **POSTI STEFANO** 76. Sant'Anatolia di Narco 564 Scheggia e Pascelupo 1.393 77. 78. Scheggino 461 79. Sellano 1.079 2.404 Χ FUGNANESI GIAMPIERO 80. Sigillo 81. Spello 8.645 Χ LANDRINI MORENO Χ Spoleto 38.218 PROTASI AGNESE 82. 83. Stroncone 4.917 Χ 84. Terni 111.501 MASSELLI ORLANDO Todi 16.851 Χ **RUGGIANO ANTONINO** 85. Torgiano 86. 6.725 Trevi 8.469 Χ STEMPERINI DALILA 87. Tuoro sul Trasimeno 3.780 Χ MINCIARONI MARIA ELENA 88. Χ 89. Umbertide 16.681 VILLARINI ALESSANDRO Valfabbrica 3.389 Χ BACOCCOLI ENRICO 90. 91. Vallo di Nera 364 92. Valtopina 1.398

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18-05-2022

Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
TOTALE	891.181			

Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.

La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 41 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI

Considerato che:

- la Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";
- in virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale,

definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga" (lett. f)";
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

Vista la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e ss. mm. ii. recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha definito il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per gli anni 2020 e 2021, individuando, tra l'altro, i seguenti obiettivi primari:

- migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento delle tariffe;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti (c.d. sharing);
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto delle criticità e delle specifiche caratteristiche territoriali del settore di gestione

dei rifiuti urbani nazionale che non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

Preso atto che con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato, all'allegato A, il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), disciplinando i principi e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale. Con tale provvedimento, tra l'altro, l'Autorità ha:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario per il
 primo periodo regolatorio basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo
 che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e
 desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri
 attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la
 dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in
 ragione degli obiettivi di potenziamento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di
 ampliamento del perimetro gestionale;
- introdotto alcuni elementi di novità tra cui si citano:
 - periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;
 - nuova modulazione dei fattori di sharing finalizzata a rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - nuova determinazione del coefficiente di recupero della produttività;
 - possibilità di introdurre costi previsionali per l'adeguamento del servizio agli standard e ai livelli minimi di qualità tecnica e contrattuale introdotti dal TQRIF qualora tali condizioni non sono previste dai contratti di servizio e per eventuali scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 in ordine alla qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche;
 - individuazione e classificazione degli impianti di chiusura del ciclo e determinazione delle relative tariffe di accesso;
 - introduzione di elementi di perequazione ambientale finalizzati alla parziale compensazione degli oneri di accesso agli impianti di trattamento di recupero e riciclaggio nonché di premialità per i flussi provenienti da aree di prossimità;

Rilevato che la deliberazione 363/2021/R/RIF è composta da 9 articoli:

- all'art. 1 tratta l'ambito di applicazione, stabilendo che la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, ed il perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, comprende:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'art. 2 definisce le componenti di costo e adotta il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), così come esplicitato all'Allegato A alla stessa deliberazione;
- l'art. 3 introduce la classificazione degli impianti di chiusura del ciclo in *integrati, minimi* ed aggiuntivi rinviando al titolo VI dell'Allegato per le modalità di determinazione delle tariffe di accesso;
- gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente la determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art.6 (Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi") stabilisce, fra l'altro, che l'individuazione di tali impianti avviene nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente. Con l'identificazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono esplicitati anche i flussi che si prevede vengano trattati nello specifico impianto e l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti. Gli impianti mantengono la qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive;
- l'art. 7 tratta le procedure di approvazione dei PEF;
- l'art. 8 tratta dell'Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 9 tratta i Meccanismi di garanzia;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale sono stati quantificati, tra l'altro, il tasso di inflazione programmata (con valore posto pari a 1,7%) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale, il deflattore degli investimenti fissi lordi e i diversi valori provvisori dei tassi di remunerazione del capitale investito e altri parametri tutti da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

Richiamata la Determinazione 4 Novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle

modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e in particolare l'articolo 2, che prevede:

- "2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.
- 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
 - b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.";

Considerato che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) definiscono la metodologia per la definizione dei costi del servizio rifiuti e la procedura per l'approvazione dei Piani finanziari e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, in linea con le precedenti annualità;

Dato atto, pertanto, che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

Dato atto, inoltre, che l'approvazione delle entrate tariffarie a copertura del costo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 7 della delibera ARERA sopra citata ("Procedura di approvazione") e che in sintesi delinea un procedimento in cui i soggetti sono essenzialmente tre:

• **il gestore del servizio** che ha il compito di predisporre il PEF "secondo quanto previsto dal MTR-2", provvedendo quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario (allegato A alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF), nonché di corredare il piano con "una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge" e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i dati riportati nei documenti e i valori contabili;

- I'Ente Territorialmente Competente (ETC) ovvero nel caso dell'Umbria AURI che ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione delle stesse determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI/Tariffa corrispettiva TARIC riferita all'anno 2022. A tal proposito, si specifica che i corrispettivi all'utenza saranno approvati dai Consigli comunali secondo la vigente normativa in materia di tributo TARI/Tariffa corrispettiva TARIC;
- l'Autorità (ARERA) che, "salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva";

Rilevato che:

- il suddetto art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF disciplina anche la procedura di approvazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5 "Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 (Titolo VI Allegato A della deliberazione);
- la Regione Umbria, nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, con deliberazione di Giunta n. 375 del 27/04/2022:
 - ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo, integrati e minimi, ai sensi dell'art.6 della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, con relativo allegato tabellare contenente, per ciascuno di essi, informazioni riguardanti la stima dei flussi di rifiuti, il criterio di prossimità e i principali conferitori;
 - ha specificato che gli impianti classificati mantengono la qualifica individuata per un periodo almeno biennale, così come previsto all'art. 6, comma 2 della deliberazione n. 363/2021:
 - ha identificato l'Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico (AURI) quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art.7 della medesima deliberazione;
- per dare seguito alla predetta deliberazione di Giunta regionale è opportuno avviare uno specifico confronto con i gestori regionali degli impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successivo atto di AURI la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;

Considerato che sono previste nell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- delle diverse componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
- del limite all'aumento tariffario annuale,
- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
- dei costi d'uso del capitale,
- delle componenti a conguaglio relative alle annualità precedenti;

Dato atto che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI le seguenti grandezze (fattori, parametri e coefficienti):

1	Valutazione rispetto agli obiettivi di % RD – γ _{1,a}
2	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – $\gamma_{2,a}$
3	Coefficiente di recupero di produttività $-X_a$
4	Fattore– b _a
5	Parametro di Sharing ω_a
6	Fabbisogno standard (€cent/kg)
7	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità – QL _a
8	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $-PG_a$
9	Coefficiente per Decreto Legislativo n. 116/2020 – C ₁₁₆

i cui criteri di definizione ed applicazione risultano illustrati nella relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 del MTR-2, allegata al presente atto;

Dato atto che, per consentire la presa d'atto dei PEF e la relativa determinazione tariffaria della TARI/Tariffa corrispettiva TARIC alle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, assunta nel rispetto dei commi 650 e ss. dell'art.1 della legge 147/2013, i Comuni necessitano di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire con tempi che consentano di rispettare la scadenza di legge;

Richiamato il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*":

Richiamata la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto:

- il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»
- il comma 5-sexiesdecies che prevede che: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo

151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stabilito al 31 maggio 2022.»

Preso atto del recente "Decreto Legge Aiuti" 17 maggio 2022, n. 50 con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto il riallineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli del bilancio di previsione, stabilito al 31 maggio 2022, al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni ARERA, disponendo inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possono effettuare una variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso;

Considerato che nel Sub Ambito n. 4 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti il RTI composto da ASM Terni Spa e C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicatario della Gara di Ambito (bando pubblicato nel GUCE del 31.05.2013);

Considerato che AURI ha comunicato ai gestori del servizio rifiuti ed ai Comuni umbri l'avvio della procedura di definizione dei PEF TARI MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF con le seguenti note Pec:

- per i Comuni, prott. nn. 10027 del 10-11-2021, 10583 del 25-11-2021 e 416 del 14-01-2022;
- per i gestori, prott. nn. 10028 del 10-11-2021, 418 del 14-01-2022 e 1940 del 02-03-2022;

Dato atto che per il Sub Ambito n. 4 i dati del cosiddetto PEF grezzo sono stati forniti dal gestore RTI ASM Terni Spa- C.N.S.. Conseguentemente si è proceduto ad effettuare le verifiche di completezza, di coerenza e di congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario previste dall'art. 7, della predetta deliberazione 363/2021. Nel documento elaborato dalla società incaricata allegato alla relazione di accompagnamento (parte a cura dall'ETC), sono illustrate tali attività di verifica con particolare riferimento alla documentazione fornita dal gestore industriale;

Rilevato che per quanto attiene ai Comuni, ed in particolare per quelli che gestiscono segmenti del servizio in economia, i dati contabili per la definizione dei PEF TARI MTR-2 2022-2025 sono stati ricavati dalle comunicazioni effettuate dai medesimi sulla base delle fonti contabili provenienti dai bilanci degli stessi enti. A tal proposito, si segnala che a seguito della trasmissione dei dati da parte delle Amministrazioni comunali è stata svolta una specifica attività di verifica della completezza delle informazioni e dei documenti da parte degli uffici di AURI che ha comportato la necessità di richiedere ulteriori informazioni, integrazioni e/o precisazioni. All'esito di tali richieste, i Comuni hanno inviato formali riscontri. Tutta la corrispondenza completa di informazioni e documentazione fornita dai

Comuni per l'elaborazione dei PEF è acquisita al protocollo di questa autorità e conservata in atti:

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Direttivo di AURI n. 15 del 30/04/2022 sono state definite specifiche linee guida per la costruzione dei Piani Economici Finanziari 2022 – 2025 riferibili principalmente:

- al principio della massima sostenibilità tariffaria e di tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- alla minimizzazione, nell'ambito del quadro regolatorio, di eventuali incrementi tariffari in tutti i casi in cui non siano rintracciabili discontinuità significative di natura gestionale;
- alla previsione che, nel caso in cui AURI ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al comma 4.2 dell'art. 4 della deliberazione 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF sia ammissibile nei soli casi di gestori che abbiano evidenziato tale necessità;

Preso atto altresì che:

- con la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023;
- a seguito di specifici chiarimenti intervenuti, AURI ha stabilito di definire il posizionamento di ciascun ambito tariffario comunale nello schema regolatorio previsto nell'art. 3 del TQRIF (allegato alla delibera n.15/2022 dei ARERA) unitamente all'approvazione dei PEF MTR-2 (2022-2025) in luogo del termine del 31/03/2022 inizialmente indicato da ARERA. Ciò al fine di effettuare, in qualità di ETC, la scelta in merito agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
- con nota prot. 3004 del 04/04/2022 i Comuni sono stati invitati a comunicare il posizionamento dell'attuale gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori del TQRIF con riferimento ai soli servizi svolti direttamente;
- con nota prot. 2996 del 04/04/2022 i gestori sono stati invitati a comunicare il posizionamento dell'attuale gestione del servizio nella matrice degli schemi regolatori del TQRIF con riferimento ai servizi svolti. Inoltre sono stati chiamati a compilare delle tabelle riepilogative con i livelli di qualità tecnica e contrattuale previsti nei diversi

quadranti in relazione alle previsioni dei vigenti contratti nonché a definire l'eventuale proposta di standard ulteriori o migliorativi;

- in data 7/4/2022 si è svolta una videoconferenza a cui hanno partecipato i Comuni e i gestori per approfondire le tematiche della qualità;
- l'attuazione del TQRIF rappresenta l'avvio di un processo volto ad innalzare la qualità dei servizi resi all'utenza che può essere orientato anche a perseguire nell'intero territorio regionale un livello più elevato ed omogeneo degli standard degli stessi servizi erogati che richiede una analitica valutazione delle gestioni esistenti e dei relativi obblighi contrattuali anche per individuare forme di gestione sovracomunale di specifiche attività. Ciò necessita di un periodo di confronto con i comuni e con i gestori che non è compatibile con i tempi di approvazione dei PEF MTR2 per l'annualità 2022;
- a tal fine con delibera del Consiglio Direttivo di AURI n. 16 del 30/04/2022 è stato stabilito fra l'altro che:
 - il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;
 - la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avverrà con l'approvazione dei PEF MTR-2 dell'annualità 2022;
 - all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQRIF valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;
 - per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQ_{TV} e CQ_{TF} non vengano valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;

Rilevato che i Piani finanziari sono stati predisposti anche ponendo a riferimento alcuni dati estratti da quelli approvati per le annualità 2020 e 2021 ed elaborati secondo il previgente MTR di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e ss. mm. ii.;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci AURI n. 19 del 21/12/2021 avente ad oggetto "Sub Ambito n. 4 - Gestione Integrata del servizio Rifiuti. MTR 1 - Approvazione della proposta di riequilibrio della concessione 2018/2021";

Dato atto, inoltre, che la documentazione elaborata per ciascun ambito tariffario comunale, in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 è costituita:

- a) dal piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;
- c) dalle dichiarazioni di veridicità dei gestori operativi e dei Comuni predisposte, rispettivamente, secondo i modelli di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4.

Tali documenti, comprese le corrispondenti deliberazioni dei Consigli comunali di approvazione delle tariffe TARI 2022 predisposte sulla base dei PEF validati da AURI, saranno trasmessi ad ARERA tramite l'apposita procedura informatica extranet di raccolta dati con le modalità e la tempistica stabilita da ARERA nella specifica guida alla compilazione aggiornata al 12/04/2022;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (ρ) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);

Preso atto che:

- in data 06/05/2022 AURI ha trasmesso a tutti i Comuni del sub ambito n. 4 (e per conoscenza al gestore) il documento riepilogativo in bozza del Piano Economico Finanziario pluriennale corredato dai prospetti esplicativi utilizzati per la selezione dei dati e la scelta di alcuni parametri per la determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani denominato al fine di raccogliere le valutazioni di competenza delle amministrazioni comunali prima della definitiva approvazione da parte degli organi di questa Autorità;
- a tale comunicazione sono seguite richieste di chiarimenti e relativi confronti con gli uffici comunali interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 13/05/2022 avente ad oggetto "Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

Visto lo Statuto ed in particolare l'art. 10 in materia di competenze dell'Assemblea dei Sindaci AURI;

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI:

Con voti 34 favorevoli, 1 voto contrario (Comune di Monteleone di Orvieto) e 6 astenuti (Comuni di Amelia, Arrone, Assisi, Giove, Spello e Spoleto) rispetto a 41 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 629.825 abitanti rispetto al totale di n°891.181

DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;

- 2. Di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR-2 per le annualità 2022-2025 per i comuni del Sub Ambito n. 4, elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 15 del 30/04/2022, dando atto che risulta definito un ambito tariffario di riferimento per ogni comune;
- 3. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione:
 - a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1;
 - b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;
- 4. Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (ρ) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);
- 5. Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;
- 6. Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;
- 7. Di ritenere opportuno, conseguentemente alla deliberazione n. 375 del 27/04/2022 della Giunta regionale dell'Umbria che ha provveduto ad effettuare la classificazione ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e ad identificare AURI quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del disposto del regolatore nazionale, avviare il necessario confronto con i gestori regionali degli

impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;

- 8. Di ribadire, con riferimento alla deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", quanto già stabilito fra l'altro da AURI con precedente delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2022:
 - il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;
 - la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avviene con la presente approvazione dei PEF MTR-2 per l'annualità 2022-2025;
 - all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQrif valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;
 - per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQTV e CQTF non vengono valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;
- 9. Di dare atto che la documentazione citata nel presente atto è depositata agli atti di ufficio;
- 10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lqs 267/2000.

<u>L'Ufficio di Direzione</u> *Giuseppe Rossi* Il Presidente Antonino Ruggiano

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19-05-2022, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

19-05-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia